

COMUNE DI CASCINA (PI)

**- BOZZA -**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI .....	4
<b>TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 3 ATTIVITÀ TEMPORANEE NON IN DEROGA .....	6
ARTICOLO 4 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE.....	6
ARTICOLO 5 REGISTRO DELLE DEROGHE .....	7
CAPO 1 CANTIERI ED ASSIMILABILI .....	7
ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI .....	7
ARTICOLO 7 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI: DEROGHE SEMPLIFICATE –.....	7
ARTICOLO 8 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI: DEROGHE NON SEMPLIFICATE	7
ARTICOLO 9 EMERGENZE .....	8
CAPO 2 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO .....	8
ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI GENERALI .....	8
ARTICOLO 11 MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO.....	9
ARTICOLO 12 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO: DEROGHE SEMPLIFICATE .....	9
ARTICOLO 13 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO: DEROGHE NON SEMPLIFICATE .....	10
ARTICOLO 14 ATTIVITA' TEMPORANEE PRESSO CIRCOLI PRIVATI O PUBBLICI ESERCIZI .....	10
ARTICOLO 15 ATTIVITA' RICORRENTI.....	11
ARTICOLO 16 ALTRE ATTIVITA' A CARATTERE OCCASIONALE .....	11
ARTICOLO 17 ATTIVITA' MOTORISTICHE PRESSO CIRCUITI O PISTE MOTORISTICHE....	11
<b>TITOLO III ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE .....</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 18 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO .....	12
ARTICOLO 19 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO.....	12
ARTICOLO 20 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	12
ARTICOLO 21 Discoteche, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO o DA BALLO .....	13
<b>TITOLO IV NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI .....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 22 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	14
ARTICOLO 23 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	15
<b>TITOLO V ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 24 LAVORI PUBBLICI DI GIARDINAGGIO.....	16
ARTICOLO 25 MACCHINE PER ATTIVITÀ AGRICOLE E SILVICOLTURA .....	16
ARTICOLO 26 ALLARMI ACUSTICI.....	16
ARTICOLO 27 CANNONCINI AGRICOLI PER IL CONTROLLO DELL'AVIFAUNA.....	16
ARTICOLO 28 CARICO E SCARICO MERCI .....	16
ARTICOLO 29 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.....	17
ARTICOLO 30 CONTROLLO E PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.....	17
ARTICOLO 31 INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI AD USO PRIVATO .....	17
<b>TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 32 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO .....	18

<i>ARTICOLO 33 CONTROLLI</i> .....	18
<i>ARTICOLO 34 ORDINANZE</i> .....	18
<i>ARTICOLO 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE</i> .....	19
<i>ARTICOLO 36 MODIFICHE AL REGOLAMENTO</i> .....	19
<i>ARTICOLO 37 DISPOSIZIONI FINALI</i> .....	19

---

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 punto e, della L. n. 447/95 e ss.mm. "Legge quadro sull'inquinamento acustico", disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della stessa L. n. 447/95 e della L.R. n. 89/98 e ss.mm. "Norme in materia di inquinamento acustico". Il Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1 punto h, della L. n. 447/95 e dell'articolo 2, comma 1 lettera c, della L.R. n. 89/98.

2. Il presente Regolamento non si applica al rumore generato da attività domestiche proprie o del vicinato e alle fonti di rumore occasionali quali schiamazzi, uso privato di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora, strepiti di animali, disciplinate dal primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale<sup>1</sup>, nonché agli altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo **Titolo V** e agli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile<sup>2</sup>. Sono altresì escluse dal campo di applicabilità del regolamento le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 195/2006 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)".

### ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni specificate dall'articolo 2 della L. n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi, alle quali si aggiungono le seguenti definizioni:

a) "**Attività temporanea**" – Qualsiasi attività di produzione o scambio di beni o servizi a carattere temporaneo con ubicazione fissa o variabile, avente unica rappresentanza legale, che esaurisce i propri effetti, nei luoghi in cui si svolge, in periodi di tempo limitati. Nel caso di spettacoli o manifestazioni in genere, escluse le attività di cui ai successivi **articolo 11** e **articolo 14 comma 2**, si intendono temporanee le attività che, in un determinato luogo, hanno durata inferiore a 20 gg nell'anno solare, anche non consecutivi.

b) "**Attività permanente**" – Qualsiasi attività di produzione o scambio di beni o servizi o comunque legata ad esigenze professionali che non abbia le caratteristiche di temporaneità sopra specificate.

e) "**Manifestazione**" –Attività temporanea di spettacolo soggetta alle disposizioni del presente regolamento come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i concerti, gli spettacoli in genere, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose (come competizioni motoristiche, automobilistiche o manifestazioni con elevata affluenza di persone) e tutti gli spettacoli o le manifestazioni con allestimenti temporanei per le quali sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore o una notevole affluenza di persone. Sono altresì da considerarsi manifestazioni le attività di intrattenimento a carattere temporaneo come piano-bar, serate di musica dal vivo, diffusione musicale, esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale presso circoli privati, servizi di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali di produzione e vendita alimenti.

d) "**Attività ricorrente**" – Manifestazione che si svolge, con periodicità annuale, nella stessa sede, nello stesso periodo, con gli stessi allestimenti, con le stesse caratteristiche e alle stesse condizioni degli anni precedenti.

e) "**Cantieri**" – Complesso di strutture, macchinari e attrezzature finalizzati ad attività di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di strutture edili fisse, permanenti o temporanee, di strutture stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, compresi gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi e qualunque altra attività

---

<sup>1</sup> **659.** Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

<sup>2</sup> **844.** Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la quale sia necessario presentare al Comune comunicazione, denuncia di inizio attività o autorizzazione specifica ai sensi della normativa in vigore o degli specifici regolamenti comunali.

f) **"Deroga semplificata"** – Provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rispettano i requisiti specificati nell'**articolo 7 (cantieri)** e nell'**articolo 12 (manifestazioni)** del presente Regolamento. Per tale deroga è necessaria semplice comunicazione come previsto dagli stessi articoli.

g) **"Deroga non semplificata"** – Provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rientrano nelle condizioni specificate nell'**articolo 8 (cantieri)** e nell'**articolo 13 (manifestazioni)** del presente Regolamento. Per tale deroga è necessaria domanda di autorizzazione come previsto dagli stessi articoli.

h) **"Sito" – All'interno dei centri abitati** (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm), è l'area circolare di 150 m di raggio misurato in linea d'aria a partire dal punto centrale dell'area occupata dalla specifica manifestazione temporanea; se la sede di svolgimento della manifestazione copre un'area superiore a 7 ettari, il sito corrisponde all'area stessa occupata dalla manifestazione. **Al di fuori dei centri abitati** il sito corrisponde sempre all'area occupata dalla manifestazione.

i) **"Pubblico esercizio"**: Attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande effettuata in un locale al chiuso o in una superficie aperta al pubblico. Rientrano in tale definizione le seguenti tipologie di attività: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari, locali da ballo e/o da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e similari e circoli privati.

l) **"Attività produttiva"**: Qualunque impianto, insediamento o attività di tipo privato di produzione o scambio di beni o servizi.

m) **"Impianto sportivo"**: Spazio o edificio pubblico o privato opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento di un'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti comprendente le seguenti parti funzionali: spazi per l'attività sportiva (campi, piste, vasche..., relativi percorsi); servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi...); impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione...); spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi...).

n) **"Tecnico competente"**: La figura professionale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 e 7 della L.447/95, è idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere le valutazioni preventive di impatto acustico e di clima acustico. Il tecnico competente deve essere inserito negli elenchi depositati presso le Amministrazioni regionali e provinciali.

o) **"PCCA"**: Piano Comunale di Classificazione Acustica, di cui all'articolo 4 della L.R. n. 89/98, approvato in forma definitiva dal Comune con DCC n. -----, con le successive Varianti approvate con DCC n. - --- e DCC n. -----, redatto secondo i criteri regionali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a, della L.R. n. 89/98 e che prevede la suddivisione del territorio comunale nelle classi acustiche definite dal DPCM 14/11/1997.

p) **"Regolamento regionale"**: Regolamento emesso dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 89/98 contenente i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi per: la redazione del PCCA; la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8 della stessa legge; le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, anche in deroga ai limiti acustici nazionali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio; il coordinamento del PCCA con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale; le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione e all'esercizio di attività produttive, impianti sportivi e ricreativi e postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Ad oggi, il regolamento regionale in vigore è stato emanato con DCR n. 77/2000.

---

## TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

### ARTICOLO 3 ATTIVITÀ TEMPORANEE NON IN DEROGA

1. Le attività temporanee per le quali si preveda il rispetto dei limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA corrispondenti, sono soggette a **comunicazione di rispetto dei limiti** sottoscritta dal responsabile dell'attività e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR445/00, come indicato nel **Modello 01** (per i cantieri) e **Modello 05** (per le manifestazioni), al fine di consentire le funzioni di vigilanza del Comune. La comunicazione dovrà pervenire prima dell'inizio dell'attività nei tempi specificati nei successivi commi 3 e 4.

2. Per le attività temporanee di cui al presente articolo di durata, anche non consecutiva, superiore a 5 gg nel caso di cantieri e a 3 gg nel caso di manifestazioni la comunicazione di cui al comma precedente deve riportare il nominativo del tecnico competente che ha certificato il rispetto dei limiti di acustica ambientale, così come indicato negli stessi **modelli 01 e 05**.

3. Qualora, ai fini di altre disposizioni o norme comunali o di ordine pubblico, sia prevista la richiesta di permesso o di autorizzazione, la SCIA, la DIA o l'apposita comunicazione per poter svolgere l'attività temporanea, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata alla richiesta o alla comunicazione specifica nei tempi previsti dalle norme corrispondenti. In questi casi, l'ufficio comunale competente trasmette la comunicazione all'Ufficio Ambiente.

4. Nel caso l'attività temporanea non richieda alcun altro adempimento in merito a disposizioni normative per svolgere la propria attività, la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata direttamente all'Ufficio Ambiente almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività.

### ARTICOLO 4 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE

1. Per le attività temporanee per le quali è possibile prevedere il superamento dei limiti assoluti o differenziali stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA corrispondenti, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. A tale scopo nella domanda per la richiesta di autorizzazione all'emissione sonora in deroga ai limiti previsti dal PCCA il concessionario dovrà specificare e descrivere la sussistenza di particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità per cui richiede la concessione della deroga, secondo quanto indicato nell'apposita modulistica.

2. I limiti della deroga, fissati con le modalità indicate nei successivi articoli, come stabilito dal Regolamento regionale, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Nel caso di limiti esterni, sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati ad almeno 1 m dalla facciata e da altre superfici riflettenti. L'altezza del microfono deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del recettore e comunque deve essere non inferiore a 1,5 m dal suolo. Nel caso di attività rumorose che si svolgono al chiuso, i limiti relativi ai recettori strutturalmente collegati ai locali dove si svolgono le attività rumorose sono da riferirsi all'interno del recettore a finestre chiuse individuando le condizioni più gravose dal punto di vista acustico. Per quanto riguarda i requisiti tecnici e il posizionamento della strumentazione di misura, si deve fare riferimento a quanto riportato nel DM 16.3.98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

3. Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti per le manifestazioni e di 30 minuti per i cantieri edili e stradali, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, individuando il periodo di massima emissione rumorosa possibile dell'attività. I risultati delle misure devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal DM 16.3.98.

4. Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

5. Oltre alle limitazioni di cui agli articoli successivi, indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, con l'esclusione delle attività di cui **all'articolo 9** e quelle svolte nelle aree di cui **all'articolo 11**, deve essere evitato lo svolgimento di più di un'attività in deroga nello stesso giorno o nello stesso periodo notturno (22:00 ÷ 6:00) per ogni sito, così come definito **dall'articolo 2, punto h**, del presente Regolamento.

## ARTICOLO 5 REGISTRO DELLE DEROGHE

1. Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale (ai sensi del Regolamento regionale); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività e la sua durata, sono riportati i dettagli sulla sua localizzazione e la sua estensione e i riferimenti della domanda e della documentazione presentata anche per le finalità di cui al successivo **articolo 15**.

## CAPO 1 CANTIERI ED ASSIMILABILI

### ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le deroghe si distinguono in semplificate, definite al successivo **articolo 7**, e non semplificate, definite al successivo **articolo 8**.

2. Le macchine, i dispositivi e gli impianti sia fissi che mobili in uso nei cantieri dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, incluso il D.Lgs. n.262/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", e dovranno essere collocate in postazioni tali da limitare il più possibile la rumorosità verso i recettori.

3. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti atti a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

### ARTICOLO 7 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI – DEROGHE SEMPLIFICATE –

1. Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree in classe acustica III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), i cui confini delle aree d'attività distano più di 100 m dal resede di scuole, ospedali, case di cura e che, inoltre, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- **limite di orario delle attività di cantiere:** dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (nei mesi di luglio e agosto deve essere prevista la sospensione di almeno due ore nel periodo 12:00 ÷ 15:00);
- **limiti di emissione ammessi:** 70 dB(A) in facciata esterna ai recettori; 65 dB(A) misurati a finestre chiuse all'interno dei recettori strutturalmente collegati con gli edifici in cui si eseguono le attività di cantiere;
- **durata dell'attività:** massimo 20 giorni;
- **giorni di svolgimento dell'attività:** dal lunedì al venerdì.

2. Indipendentemente dalla tipologia di procedimento previsto da altre norme o regolamenti comunali per la richiesta o comunicazione di inizio cantiere, il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare all'Ufficio Ambiente comunicazione conforme all'allegato **Modello 01** almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività rumorose del cantiere.

3. La comunicazione produce effetti trascorsi 15 giorni dalla presentazione qualora non vi siano, nel frattempo, comunicazioni o disposizioni in merito da parte del Comune.

4. Per durate superiori a 5 giorni, anche non consecutivi, dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica, come previsto dal Regolamento regionale.

### ARTICOLO 8 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI – DEROGHE NON SEMPLIFICATE –

1. Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare anche uno solo dei criteri previsti per la deroga semplificata di cui **all'articolo 7**.

2. Indipendentemente dalla tipologia di procedimento previsto da altre norme o regolamenti comunali per la richiesta o comunicazione di inizio cantiere, il legale rappresentante dell'attività di cantiere dovrà richiedere la

deroga non semplificata presentando apposita domanda conforme all'allegato **Modello 02** almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

3. La domanda deve contenere i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e una relazione dettagliata, redatta da un Tecnico competente in acustica, come stabilito dal Regolamento regionale, che deve contenere almeno tutti gli elementi elencati in appendice al **Modello 02**.

4. Il Comune invia alla Polizia Municipale e all'Azienda USL apposita richiesta di parere, relativamente agli aspetti di competenza<sup>3</sup>, in merito alla relazione di cui al comma precedente e, in base all'esito dell'istruttoria, autorizza o meno l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

5. Entro 15 giorni dalla richiesta di deroga, il Comune si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazioni interrompe il procedimento di rilascio dell'autorizzazione fino al ricevimento della documentazione contenente le integrazioni richieste. Nel caso in cui non siano richieste integrazioni, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata qualora il Comune non abbia comunicato un motivato diniego entro 30 giorni dalla richiesta di deroga.

6. In caso di richiesta di integrazioni, il Comune si esprime in merito al rilascio dell'autorizzazione in deroga entro 15 giorni dalla consegna delle integrazioni richieste. Trascorso tale termine, in assenza di ulteriori comunicazioni, l'autorizzazione si intende rilasciata così come richiesta.

## **ARTICOLO 9 EMERGENZE**

7. I cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, sono esonerati dalla richiesta di deroga e possono pertanto operare senza limiti di orario e di rumorosità.

8. Qualora si preveda che le attività rumorose relative agli interventi in emergenza di cui sopra si possano protrarre per durate superiori a 5 giorni, dovrà essere comunque presentata, entro 5 giorni dall'inizio delle attività di cantiere, apposita comunicazione conforme all'allegato **Modello 03**. La relazione tecnica da allegare alla comunicazione, oltre a riportare quanto indicato nel modello, dovrà dimostrare i requisiti di urgenza dell'intervento.

9. I cantieri rumorosi avviati in emergenza che si protraggono per durate superiori a 5 gg e per i quali **non sussista più il requisito di emergenza**, dovranno comunicarlo al Comune e attenersi alle disposizioni e ai limiti di cui all'articolo 7 (deroga semplificata), presentando la documentazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo entro 7 gg dall'inizio del cantiere. In tal caso la deroga semplificata risulta concessa dal momento della comunicazione al Comune, salvo diversa disposizione da parte del Comune.

10. Qualora per i cantieri di cui al paragrafo precedente si preveda che le condizioni di cui all'articolo 7 (deroga semplificata) non possano essere rispettate, entro 10 gg dall'inizio del cantiere dovrà essere presentata al Comune apposita richiesta di deroga conforme alla modulistica di cui all'articolo 8. Il Comune, entro i successivi 15 gg, valuterà se accettare o rigettare le condizioni della richiesta di deroga o se fornire nuove prescrizioni per il proseguimento delle attività di cantiere. In attesa della risposta del Comune, il cantiere deve rispettare comunque le limitazioni di orario e i giorni di svolgimento di cui all'articolo 7.

## **CAPO 2 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

### **ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per tutte le manifestazioni a carattere temporaneo è indispensabile presentare comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità previste dal precedente **articolo 3**, per le manifestazioni non in deroga, ovvero dagli articoli di cui al presente **Capo 2** per quelle in deroga.

2. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione eventualmente impiegati nel corso delle manifestazioni dovranno, comunque, essere sempre opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

---

<sup>3</sup> Aspetti di ordine pubblico per la Polizia Municipale.

3. Per manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite **all'articolo 2**, da attivarsi in aree diverse da quelle regolamentate dal successivo **articolo 11**, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla documentazione indicata nei moduli allegati al presente Regolamento, secondo le modalità previste **dall'articolo 12** per le deroghe semplificate e **dall'articolo 13** per le deroghe non semplificate.

4. Per feste popolari, sagre, luna park o manifestazioni assimilabili che coinvolgano attività, impianti o macchinari con diversi soggetti titolari, dovrà essere individuato un responsabile unico della manifestazione in relazione alle emissioni rumorose prodotte, nell'ambito dello svolgimento della stessa, dal complesso di tutte le attività.

5. All'interno di ogni sito, come definito **all'articolo 2** del presente regolamento, non possono essere concesse deroghe (sia semplificate che non semplificate) per oltre 30 giorni complessivi nel corso di ogni anno solare, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro. La durata di una stessa manifestazione per ogni sito, in un anno solare, non può essere superiore a 15 giorni complessivi.<sup>4</sup> Nel caso di manifestazioni al chiuso in locali strutturalmente collegati con un possibile ricettore, non possono essere concesse, per uno stesso ricettore, deroghe oltre un numero massimo di 3 giorni consecutivi e un numero complessivo di 10 giorni nel corso di ogni anno solare.<sup>5</sup>

6. Non possono essere richieste o rilasciate deroghe di nessun tipo per manifestazioni che prevedano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) orario di svolgimento oltre le ore 01:00;
- b) livelli in facciata ai recettori superiori a 85 dB(A), nel caso di manifestazione di durata inferiore a 3 giorni consecutivi,
- c) livelli in facciata ai recettori superiori a 80 dB(A), nel caso di manifestazione di durata uguale o superiore a 3 giorni consecutivi;
- d) livelli interni al recettore limitrofo superiori a 65 dB(A), per manifestazioni al chiuso, di qualunque durata, in locali strutturalmente collegati con possibili recettori.

## ARTICOLO 11

### MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 89/98, in base a quanto indicato nelle DCC n.---- del----, n.--- del---- e n.---- del----, di approvazione definitiva del PCCA e delle successive varianti, sono individuate le seguenti aree destinate ad ospitare manifestazioni temporanee all'aperto:

- .....
- .....

2. Il regolamento di gestione delle aree sopra indicate è allegato al presente Regolamento ed indica, per le manifestazioni in esso consentite, le modalità di richiesta di utilizzo, le limitazioni di orario di svolgimento e i limiti acustici ammessi all'interno e ai confini dell'area in funzione della sua localizzazione e della vicinanza di recettori. Per le attività che si svolgono in queste aree è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

3. Per l'utilizzo delle aree di cui sopra, il legale rappresentante della manifestazione deve presentare richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune conforme all'allegato **Modello 04** nei tempi indicati dallo specifico regolamento di gestione dell'area di cui al precedente comma 2.

4. Qualora si preveda che una manifestazione da svolgersi entro una delle aree di cui al comma 1 non possa rispettare le condizioni stabilite dallo specifico regolamento di gestione o i limiti acustici esterni all'area, il legale rappresentante della manifestazione richiedente l'uso dell'area dovrà acquisire apposita deroga ai sensi dei successivi **articoli 12 o 13** a seconda dei limiti acustici e di orario che si prevede possano essere rispettati.

## ARTICOLO 12

### MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO – DEROGHE SEMPLIFICATE –

1. Le manifestazioni che si svolgono:

- a) in spazi all'aperto o al chiuso in locali non strutturalmente collegati con possibili recettori,
- b) al di fuori delle aree individuate dal Comune di cui **all'articolo 11**,
- c) al di fuori dei locali di cui al successivo **articolo 14**,
- d) in aree situate in classe III, IV, V o VI del PCCA,

<sup>4</sup> Per consentire anche l'utilizzo dell'area da parte di altri operatori.

<sup>5</sup> Si tratta di deroghe non semplificate in aree abitate

- e) in aree i cui confini distano più di 200 metri dal resede di strutture sanitarie con degenza, case di cura o di riposo e da scuole (se interessano l'orario ed il periodo di apertura delle stesse),

possono rientrare nella procedura di richiesta di deroga semplificata se, pur non rispettando i limiti di rumorosità assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicati, si prevede che rispettino i seguenti limiti acustici e di orario:

- **limite di orario:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00 il venerdì e sabato, dalle 10.00 alle 23.00 dalla domenica al giovedì.
- **limiti di emissione:** 70 dB(A) dalle 10:00 alle 22:00; 60 dB(A) dalle 22:00 alle 24:00.

2. Il legale rappresentante della manifestazione richiedente la deroga deve presentare comunicazione, conforme all'allegato **Modello 05**, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Nel caso di una stessa manifestazione di durata superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, dovrà essere allegata una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica, come previsto dal Regolamento regionale. In ogni caso, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per cui viene richiesta la deroga.

3. La comunicazione produce effetti trascorsi 15 giorni dalla presentazione qualora non vi siano, nel frattempo, comunicazioni, richieste o disposizioni in merito da parte del Comune.

### ARTICOLO 13

#### MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO: – DEROGHE NON SEMPLIFICATE –

1. Rientrano nelle disposizioni del presente articolo le manifestazioni che si svolgono:

- a) in spazi all'aperto o al chiuso in locali anche strutturalmente collegati con possibili recettori,
- b) al di fuori delle aree individuate dal Comune di cui **all'articolo 11**,
- c) al di fuori dei locali di cui al successivo **articolo 14**,

e per le quali si preveda che non possano essere rispettati né i limiti di rumorosità assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicati né i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate di cui **all'articolo 12**.

2. Il legale rappresentante della manifestazione richiedente la deroga non semplificata deve presentare domanda conforme all'allegato **Modello 06** almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. Nella domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e deve essere allegata una relazione dettagliata, redatta da un Tecnico competente in acustica, come stabilito dal Regolamento regionale, che deve contenere almeno tutti gli elementi elencati in appendice al **Modello 06**. Inoltre, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per la manifestazione per la quale viene richiesta la deroga.

4. Il Comune valuta se ritenere valide le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità specificate dal legale rappresentante della manifestazione e, in caso affermativo, invia all'Azienda USL competente apposita richiesta di parere in merito alla documentazione di cui al comma precedente.

5. Entro 15 giorni dalla richiesta di deroga, il Comune si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazioni interrompe il procedimento di rilascio dell'autorizzazione fino al ricevimento della documentazione contenente le integrazioni richieste. Nel caso in cui non siano richieste integrazioni, l'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata qualora il Comune non abbia comunicato un motivato diniego entro 30 giorni dalla richiesta di deroga.

6. In caso di richiesta di integrazioni, il Comune si esprime in merito al rilascio dell'autorizzazione in deroga entro 15 giorni dalla consegna delle integrazioni richieste. Trascorso tale termine, in assenza di ulteriori comunicazioni, l'autorizzazione si intende rilasciata così come richiesta.

### ARTICOLO 14

#### ATTIVITA' TEMPORANEE PRESSO CIRCOLI PRIVATI O PUBBLICI ESERCIZI.

1. Le manifestazioni temporanee di spettacolo, intrattenimento o diffusione musicale presso circoli privati, servizi di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali di produzione e vendita alimenti, possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui ai precedenti **articoli 12 o 13** con le seguenti limitazioni:

- a) per manifestazioni all'aperto o al chiuso in locali strutturalmente non collegati con possibili recettori, non possono essere concesse deroghe, semplificate o no, per oltre 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno per ciascun locale richiedente; di questi, massimo 7 giorni potranno essere relativi a deroghe non semplificate e si potranno prevedere al massimo 3 manifestazioni a settimana per entrambe le tipologie di deroga.

- b) per manifestazioni al chiuso in locali strutturalmente collegati con possibili recettori, le deroghe possono essere rilasciate, secondo le modalità di cui all'articolo 13, per un numero massimo complessivo di 8 giorni per anno solare, con un massimo di 2 giorni a settimana e con limite di orario alle 24:00.

2. Nel caso di attività stagionali di sola somministrazione alimenti e bevande all'aperto da svolgersi presso i locali di cui al presente articolo che non comportino alcuna diffusione musicale (registrata o dal vivo) è possibile l'autorizzazione in deroga per un numero superiore a 30 giorni, ma comunque non superiore a 60 giorni. In tal caso la richiesta dovrà essere accompagnata da una specifica documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente, in cui siano valutati i livelli di rumore antropico prodotti ai recettori dagli avventori presenti nelle pertinenze del locale. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà acquisire l'apposito parere dell'AzUSL competente. Questo tipo di attività sono comunque soggette ai limiti di orario di cui al comma 6 del precedente articolo 10.

## **ARTICOLO 15 ATTIVITA' RICORRENTI**

1. Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti o in anni successivi, il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando, con apposita comunicazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR445/00, che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

2. La comunicazione in tale caso andrà presentata in conformità all'allegato Modello 07 e nei tempi previsti dal presente regolamento per il tipo di deroga richiesta (15 giorni se semplificata, 30 giorni se non semplificata).

3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere comunque una nuova documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

## **ARTICOLO 16 ALTRE ATTIVITA' A CARATTERE OCCASIONALE**

1. Per attività a carattere occasionale devono intendersi le attività "una tantum", o le attività associate a manifestazioni pubbliche, che si esauriscono in un unico giorno, entro le ore 24:00 ed in un arco di tempo limitato ad un massimo di 4 ore.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, a titolo di esempio e non esaustivo, gli spettacoli pirotecnici organizzati in occasione di festività, i comizi politici e sindacali, le processioni religiose di qualsiasi professione, le commemorazioni pubbliche, le manifestazioni di beneficenza, le sfilate di carri carnevaleschi, le rievocazioni storiche e altre manifestazioni similari che rispettino le caratteristiche prima specificate.

3. Le attività definite al comma 1, che devono essere adeguatamente pubblicizzate al fine di informare la popolazione in merito agli orari e alle modalità di svolgimento, possono svolgersi in deroga ai limiti normativi di acustica ambientale.

## **ARTICOLO 17 ATTIVITA' MOTORISTICHE PRESSO CIRCUITI O PISTE MOTORISTICHE**

1. Le attività di cui al presente articolo sono soggette ai disposti del DPR n. 304 del 3 aprile 2001 il quale indica anche i criteri e i limiti per il rilascio delle deroghe ai valori limite fissati dallo stesso decreto per la rumorosità prodotta durante lo svolgimento di tali attività. Per quanto riguarda le procedure di richiesta di deroga, per tutte le tipologie di deroga previste dal DPR 304/01 devono essere seguite le modalità indicate nell'articolo 13 del presente Regolamento.

2. Nel caso di circuito o impianto motoristico entro il territorio comunale, oltre a quanto indicato dall'articolo 13 del presente regolamento, il Comune, prima di concedere la deroga, acquisisce il nulla osta dei comuni contigui eventualmente interessati dal superamento dei valori limite di cui all'articolo 3 del DPR 304/01. A tale scopo, nella relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga, devono essere indicate le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza.

3. Nel caso in cui il circuito o l'impianto motoristico si trovi nel territorio di un comune confinante e produca la sua influenza acustica anche su ricettori o aree del comune di Cascina in modo tale da prevedere il superamento dei valori limite di cui all'articolo 3 del DPR 304/01, il Comune di Cascina valuterà, secondo le procedure di cui al precedente comma 1 e previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica, il rilascio del nulla osta che, ai sensi dell' articolo 3, comma 8, del DPR 304/01, deve essere acquisito dal comune confinante competente prima di concedere la deroga al gestore dell'impianto.

## TITOLO III ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE

### **ARTICOLO 18** **DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 89/98 e ss. mm., con le esclusioni di cui al successivo **articolo 19**, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 89/98 e resa con le modalità di cui al successivo **articolo 20**, i titolari dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i titolari dei progetti per la realizzazione, modifica o il potenziamento delle opere elencate dall'articolo 8, comma 2, della L. 447/95 nonché i soggetti richiedenti il rilascio di:

- a) concessione edilizia o denuncia di inizio attività relativamente a nuovi insediamenti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- c) qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa. Nei casi di richiesta di attivazione di procedure SUAP, VIA, di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013 o di procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 di competenza provinciale, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato all'ente competente, unitamente alla domanda o alla richiesta di attivazione della procedura con le modalità previste dalle normative corrispondenti.

3. Nei casi di modifica o potenziamento di un'attività produttiva, commerciale, sportiva o ricreativa esistente o di installazione di nuovi impianti, macchinari o apparecchi rumorosi nell'ambito di un'attività esistente deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale secondo il **Modello 08** allegato al presente regolamento. La comunicazione deve essere resa secondo le limitazioni e le modalità previste al successivo **articolo 20**.

### **ARTICOLO 19** **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6 ter, della L.R. n. 89/98 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui al precedente **articolo 18** le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR n. 227/2011, riportato **in allegato al presente regolamento**.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 227/2011, l'esclusione di cui al comma precedente non si applica nei casi di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Per questi casi permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui al precedente **articolo 18**.

3. In ordine all'esclusione di cui al presente articolo, i titolari rappresentati delle attività specificate al precedente comma 2, all'atto della presentazione della domanda, comunicazione, segnalazione certificata o diverso atto di iniziativa per l'avvio dell'attività, devono presentare anche la dichiarazione, redatta secondo l'allegato **Modello 10**, che l'esercizio dell'attività in questione non prevede l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. È fatta salva la facoltà degli stessi titolari di ricorrere alle procedure di cui al Titolo II, Capo 2, del presente Regolamento nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo da svolgersi nell'ambito delle attività di cui sopra.

### **ARTICOLO 20** **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.**

1. La documentazione di impatto acustico di cui al precedente **articolo 18** deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente

indicati dalla DGR n. 788/99 o dalle successive deliberazioni di giunta regionale di aggiornamento emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 89/98.

2. Secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 quater, della L.R. n. 89/98 e all'articolo 4 del DPR n. 227/2011, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della L. n. 447/95, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di emissione del rumore che non superano i limiti stabiliti dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. In questi casi, la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il **Modello 09** in allegato al presente regolamento, deve riportare il nominativo del tecnico competente che ha eseguito le valutazioni di impatto acustico e ha certificato il non superamento dei limiti di legge. È fatta salva la facoltà del Comune di effettuare accertamenti e controlli a campione o mirati (nei casi di attività particolarmente complesse o nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità, o comunque emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In questi casi, il Comune può richiedere all'interessato/dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/00, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, la presentazione della documentazione tecnica, di cui al precedente comma 1, comprovante la veridicità delle dichiarazioni fatte.

3. In tutti i casi in cui si prevede che le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal PCCA è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Ufficio ambiente del Comune. **Nell'ambito delle procedure di cui di cui al DPR n. 59/2013, il SUAP provvede a trasmettere tempestivamente la documentazione di impatto acustico all'Ufficio Ambiente al fine di consentire il rilascio del nulla osta entro i termini temporali del procedimento.**

4. Previa verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata, è facoltà del Comune avvalersi di ARPAT per la verifica tecnica delle documentazioni di impatto acustico prodotte ai sensi del presente Titolo. In tali casi, ARPAT invia al Comune il parere con l'esito dell'esame della documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune o, comunque, entro i termini del procedimento comunale in corso.

5. In caso di richiesta di integrazioni, ARPAT invia la richiesta al Comune entro il termine di cui al precedente comma, il quale la gira al legale rappresentante dell'attività interessata stabilendo un termine entro il quale le integrazioni richieste dovranno pervenire. La documentazione con le integrazioni saranno tempestivamente trasmesse dal Comune ad ARPAT che le valuterà entro il termine previsto dal procedimento in corso.

## **ARTICOLO 21**

### **Discoteche, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO o DA BALLO**

1. I locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, escluse le attività di cui al Titolo II del presente Regolamento, hanno l'obbligo di predisporre, oltre alla documentazione di cui al precedente **articolo 18**, la documentazione di cui al DPCM n. 215/99 e del rispetto delle disposizioni in esso contenute. La documentazione di cui al DPCM n. 215/99 deve essere conservata dal titolare dell'attività ed esibita su richiesta degli enti di controllo.

2. L'attività di nuovi locali di cui al presente articolo o di altre attività similari alto impatto acustico, anche sportivo/ricreative, con capienza maggiore di 200 persone che comportino, nel periodo notturno, problemi di rumorosità anche indotta causata dalla clientela, dal traffico e da parcheggi non è ammessa nelle zone in classe I e II del PCCA ed a distanze inferiori a 50 m da edifici ad uso residenziale.

---

## TITOLO IV NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI

### ARTICOLO 22 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 3, della L.R. n. 89/98, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'articolo 8, comma 3, della L. n. 447/95 e qui di seguito riportati,

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8 comma 2 della L. 447/95.

sono tenuti a produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi, tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, comma 3 bis, della L.R. n. 89/98 e in attesa dell'atto comunale di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale con il PCCA, La valutazione previsionale del clima acustico o la certificazione di cui all'articolo 12, comma 3 bis, della L.R. n. 89/98, deve essere resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), e deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla DGRT 788/99 o dalla deliberazione di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della L.R. n. 89/98, e sottoscritta dal titolare della concessione edilizia e da un tecnico competente in acustica.

3. Per i progetti di nuova edificazione residenziale privata, la Valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata all'atto dell'avvio delle procedure di rilascio di permesso o licenza edilizia. Per i progetti di opera pubblica di competenza comunale è sufficiente che la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico costituisca parte integrante del progetto esecutivo. Per i progetti relativi ad insediamenti di fornitura di servizi di carattere privato (asili nido, centri giochi educativi, strutture sanitarie) la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata nell'ambito dei corrispondenti procedimenti. Gli uffici comunali titolari dei procedimenti sopra richiamati provvedono a trasmettere tempestivamente la documentazione di clima acustico all'Ufficio Ambiente.

4. In attesa di specifiche indicazioni regionali o nazionali, vanno cautelativamente assoggettati a tale obbligo tutti i casi in cui non si possa escludere a priori un impatto significativo delle sorgenti richiamate dall'articolo 8, comma 2, della L. 447/95 sulla nuova edificazione; pertanto, per il caso di nuovi insediamenti residenziali, valgono i seguenti criteri:

- a) per le infrastrutture di trasporto, la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica come definite dal D.P.R. 142/2004 per le strade e dal D.P.R. 459/98 per le ferrovie; per aviosuperfici ed eliporti, tutti gli edifici compresi entro 200 m dal loro sedime;
- b) fermo restando il divieto di individuare, nell'ambito del PRG, del RU o di loro varianti, nuove aree residenziali in classe V, il rilascio di concessioni edilizie per nuove edificazioni residenziali in classe V sarà possibile esclusivamente nel caso di aree già individuate come edificabili dal PRG o dal RU vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi casi di nuove edificazioni residenziali in classe V e nel caso di nuove edificazioni residenziali in classe IV compresi entro una distanza di 50 m da un'area in classe V si dispone l'obbligo di presentazione di documentazione di clima acustico.
- c) nel caso di circoli privati o ricreativi e pubblici esercizi (esclusi i locali da ballo e locali con musica dal vivo amplificata con capienza maggiore di 200 persone) la presentazione della documentazione di clima acustico è necessaria in tutti i casi di nuova edificazione residenziale in continuità strutturale con i locali di tali attività, fermo restando l'obbligo di queste attività di adeguarsi ai limiti eventualmente più stringenti posti dalla nuova edificazione e tenendo conto che le eventuali mitigazioni acustiche devono essere inserite nell'intervento di modifica strutturale che accompagna la realizzazione dell'edificio;

- d) nel caso di impianti sportivi, discoteche, locali da ballo e locali con musica dal vivo amplificata con capienza maggiore di 200 persone, la presentazione della documentazione di clima acustico è necessaria in tutti i casi di nuova edificazione residenziale entro una distanza minima inferiore a 100 m dai confini dell'impianto o del locale.

5. Il Comune, per l'esame delle documentazioni di clima acustico prodotte, può richiedere la verifica tecnica, anche a campione, ad ARPAT. La procedura di espressione di parere da parte di ARPAT è identica a quella descritta **all'articolo 20** del presente Regolamento relativamente alle valutazioni di impatto acustico.

6. È facoltà del Comune avvalersi del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio per eventuali ulteriori aspetti igienico-sanitari.

### **ARTICOLO 23 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. Per tutte le costruzioni realizzate dopo il febbraio 1998 (entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97) e per le nuove ristrutturazioni edilizie, anche di vecchi edifici, che comportino la variazione di destinazione d'uso o l'aumento della volumetria abitabile o il rifacimento di elementi strutturali, si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

2. Il Regolamento Edilizio disciplina le modalità di presentazione della documentazione tecnica relativa sia in fase di progettazione che di certificazione finale.

---

## TITOLO V ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

### **ARTICOLO 24** **LAVORI PUBBLICI DI GIARDINAGGIO**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio di utilità pubblica è consentito, da parte degli addetti appositamente incaricati, nei giorni feriali, dalle ore 7:30 alle ore 20:00 e nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle 20:00.

2. In aree che distano meno di 100 m da edifici scolastici l'uso dei macchinari di cui al comma precedente è vietato in concomitanza dell'orario scolastico. Nel caso di ospedali, case di cura o di riposo l'orario di utilizzo in aree che distano meno di 100 m da tali recettori è dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

3. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.262/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto").

### **ARTICOLO 25** **MACCHINE PER ATTIVITÀ AGRICOLE E SILVICOLTURA**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento, relativamente alla modifica o all'avvio di nuove attività agricole e di silvicoltura, l'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali di manutenzione e di adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, è ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97 con orari dalle 06:00 alle 22:00 e solo per attività svolte a distanze superiori a 100 m da edifici recettori. Per distanze inferiori a 100 m valgono le condizioni di cui al precedente articolo 24 e per un massimo di 30 gg lavorativi per ogni attività agricola o di silvicoltura. A tal fine, nel caso di impiego temporaneo dei macchinari di cui al presente articolo a distanze inferiori di 100 m da edifici recettori, è necessario inviare comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente del Comune almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività temporanea.

2. Sono soggetti ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97 tutti gli altri impianti fissi e le attività ordinarie a supporto dell'attività agricola o di silvicoltura quali, a titolo esemplificativo, l'irrigazione e i corrispondenti impianti, i gruppi elettrogeni, le pompe ecc.

3. Il Comune, con ordinanza del dirigente dell'Ufficio Ambiente, può disporre orari più restrittivi per l'impiego di macchine agricole in prossimità di recettori sensibili, per particolari situazioni di disagio, sentito comunque il parere dell'Azienda USL competente.

### **ARTICOLO 26** **ALLARMI ACUSTICI**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.

### **ARTICOLO 27** **CANNONCINI AGRICOLI PER IL CONTROLLO DELL'AVIFAUNA**

1. E' vietato l'utilizzo di cannoncini agricoli sul territorio comunale.

### **ARTICOLO 28** **CARICO E SCARICO MERCI**

1. Le attività di carico e scarico merci eseguite in modo saltuario (non più di una volta ogni 15 giorni) sulla strada pubblica sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal DPCM 14/11/97 solo nel periodo (8:00 ÷ 22:00), in conformità agli orari previsti dal Regolamento di Polizia locale, e devono comunque essere svolte mantenendo spenti i mezzi di trasporto (qualora non lo vietino motivi di sicurezza o di

deperimento materiali) e con modalità, durata e procedure improntate al massimo rispetto della quiete dei luoghi evitando schiamazzi e comportamenti rumorosi non necessari.

2. Tali attività, svolte in modo non saltuario, devono essere considerate come sorgente di rumore specifica nell'ambito della documentazione previsionale di impatto acustico da produrre ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento prima dell'avvio dell'attività.

## **ARTICOLO 29 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI**

1. Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal DPCM 14/11/97 nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 23:00 secondo le modalità previste in apposite convenzioni con gli Enti Gestori del servizio. Tali convenzioni dovranno comunque tenere conto di procedure atte ad evitare o ridurre il possibile disturbo acustico prodotto da queste attività verso i residenti.

2. Gli Enti Gestori del servizio devono garantire anche un'adeguata manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di raccolta per evitare un aumento anomalo e non necessario di emissioni sonore, la cui documentazione dovrà essere fornita su richiesta del Comune.

## **ARTICOLO 30 CONTROLLO E PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 447/95, al fine di controllo e prevenzione dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm. e in particolare dei suoi artt. 71, 72, 75, 79, 80, 155 e 156, esegue la verifica della compatibilità acustica derivante dall'attuazione di tutti i piani e gli atti, comprese le relative varianti, riguardanti la mobilità o la gestione e la pianificazione del territorio che influiscono sulla circolazione degli autoveicoli.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio delle infrastrutture viarie di competenza comunale, all'atto della definizione o predisposizione di capitolati, incarichi o progetti in genere relativi alla modifica, rigenerazione, manutenzione o nuova realizzazione di manti e altre strutture stradali dovrà essere richiesta l'adozione di soluzioni tecniche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili al momento con la finalità di garantire la minimizzazione dell'emissione sonora, tenuto conto anche delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

3. Le forniture e i materiali relativi alle opere di cui al comma precedente devono essere tali da assicurare la qualità degli interventi e la loro durata nel tempo, anche in termini di prestazioni anti-rumore.

## **ARTICOLO 31 INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI AD USO PRIVATO**

1. Qualunque tipo di impianto fisso di condizionamento e climatizzazione e le relative unità esterne devono rispettare i limiti di emissione ed immissione previsti dalla classificazione acustica ed i limiti differenziali previsti dall'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Per l'installazione di impianti fissi di condizionamento e climatizzazione nell'ambito di qualunque tipo di attività produttiva o commerciale, pubblico esercizio o attività esistente che rientra negli obblighi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, è necessario presentare al Comune la comunicazione di cui allo stesso articolo 18 secondo le modalità previste nell'allegato Modello 08.

3. Gli impianti fissi di condizionamento e climatizzazione devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i suddetti limiti.

4. Tutte le unità esterne e interne dei condizionatori devono essere installate con idonei supporti antivibranti e con tutti gli accorgimenti tecnici in modo da ridurre il più possibile la trasmissione di vibrazioni alle strutture edilizie e la generazione di rumore per via solida.

5. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e degli enti di controllo.

---

## TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

### **ARTICOLO 32** **ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO**

1. La segnalazione di situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività temporanee in deroga, deve essere rivolta al Sindaco. La segnalazione deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato **Modello 11** (nominativo, recapito, tipologia della sorgente disturbante).

2. Il Comune, contestualmente all'attivazione degli enti competenti al controllo, in funzione della problematica segnalata procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che esercita l'attività oggetto della segnalazione. L'obbligo di tale comunicazione non sussiste nel caso di segnalazione per disturbo da attività temporanea.

### **ARTICOLO 33** **CONTROLLI**

1. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale della Polizia Municipale edel supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e dell'Az. USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

2. L'organo delegato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le misure fonometriche (se necessarie), ad elevare sanzioni (qualora previste) e a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

3. Il controllo delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento che non comportino misure fonometriche, sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale.

4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico riportate nel presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 35 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 34.

5. Per le attività e gli impianti, sia temporanei che permanenti, che a seguito di un controllo risultino non autorizzati, non provvisti della necessaria comunicazione ovvero difformi da quanto presentato e dichiarato nella documentazione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 e dai codici civile e penale, si applica la sospensione immediata dell'attività rumorosa, con apposita comunicazione da parte dell'Ufficio del Comune titolare del procedimento.

### **ARTICOLO 34** **ORDINANZE**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente o dal presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui al successivo **articolo 35**, il Comune dispone, su proposta dell'organo di vigilanza, con ordinanza specifica ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Tale termine, che potrà essere eventualmente prorogato una sola volta su richiesta adeguatamente motivata e documentata al Dirigente dell'Ufficio Ambiente, non potrà comunque essere superiore a 90 giorni. È fatta salva la possibilità di richiedere interventi di immediata realizzazione per situazioni particolarmente gravose, su segnalazione dell'organo accertatore.

2. Al termine degli interventi di riduzione a conformità, il rispetto della normativa dovrà essere attestato a cura della ditta con la presentazione di apposita documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e controfirmata dal titolare, resa con le modalità di dichiarazione sostitutiva, contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

3. Nel caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 1 ovvero di recidiva nel superamento dei limiti normativi, l'Amministrazione Comunale procede all'emissione di ordinanza contingibile e urgente che impone l'immediata sospensione dell'attività rumorosa ai fini della salute pubblica su conforme parere della Azienda USL competente; nel caso di inottemperanza a tale ordinanza si applica l'articolo 650 c.p. oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 10 comma 1 della L. 447/95.

4. Il Comune, con ordinanza contingibile e urgente, può inoltre disporre:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività potenzialmente rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'eventuale inibitoria parziale o totale di determinate attività potenzialmente rumorose, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **ARTICOLO 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni o disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 10 comma 3 della L. 447/95 fatti salvi i casi sotto riportati.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi del precedente **articolo 34** è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1033 € a 10329 €.

3. Il mancato rispetto delle condizioni e degli accorgimenti indicati dal tecnico competente nella documentazione di impatto acustico di cui **agli articoli 18 e 20** è soggetto alla sanzione da 150 € a 900 €, fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 447/95 qualora il mancato rispetto delle prescrizioni ovvero le modifiche comportino il superamento dei limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

4. Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo V del presente regolamento è soggetto alla sanzione da 100 € a 600 €, con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 25 in violazione delle quali si applica la sanzione da 250 € a 1500 €.

5. Chiunque in assenza della comunicazione di rispetto dei limiti, della comunicazione o di autorizzazione in deroga previste dal presente Regolamento svolga un'attività temporanea come definita al precedente articolo 2 è soggetto, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 89/98, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dell'attività in caso di mancato rispetto dei limiti di orario e di rumorosità fissati dal presente Regolamento o dall'autorizzazione comunale.

6. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma precedente, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

#### **ARTICOLO 36 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Le modifiche meramente tecniche, e gli adeguamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sono inserite nel presente Regolamento con atto del Dirigente dell' Ufficio Ambiente. Tutte le altre modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 37 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali disciplinanti la medesima materia qualora in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

# ALLEGATO 1

## MODULISTICA

MODELLO-01

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI  
**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

(attività non in deroga ex articolo 3 o in deroga semplificata ex articolo 7 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.)

\_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

**DICHIARA** (barrare una delle seguenti caselle)

- che l'attività nel suo complesso avrà durata inferiore a 5 giorni e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA e ai sensi del DPCM 14/11/97.
- che l'attività nel suo complesso avrà durata superiore a 5 giorni e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, il nominativo del tecnico competente che certifica l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge è: \_\_\_\_\_
- che l'attività avrà durata inferiore a 5 giorni e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 7 del Regolamento comunale.

- che l'attività avrà durata superiore a 5 giorni e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 7 del Regolamento comunale; a tal fine allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente influenzate dalle emissioni sonore;
  2. relazione tecnico-descrittiva relativa a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
  3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
  4. eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.Lgs. n. 230/02).

In fede

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-02

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**  
(deroga non semplificata ex articolo 8 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax)

**CHIEDE**

ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per  
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate dalle emissioni sonore;
- relazione tecnico-descrittiva in relazione a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.Lgs. n. 230/02);
- una stima dei livelli di rumore massimi previsti in facciata (o all'interno) dei recettori più vicini prodotti dall'attività per cui si richiede la deroga;
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
- limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

MODELLO-03

CANTIERI IN EMERGENZA  
**COMUNICAZIONE PER DURATE SUPERIORE A 5 GIORNI**  
(articolo 9 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa temporanea a carattere di emergenza consistente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

**DICHIARA**

che l'intervento riveste carattere di emergenza in quanto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e **ALLEGA** la seguente documentazione sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate dalle emissioni sonore;
- relazione tecnico-descrittiva in relazione a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.Lgs. n. 230/02).

In fede

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-04

**RICHIESTA DI UTILIZZO DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLO TEMPORANEO**  
(articolo 11 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della manifestazione, associazione  ditta \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**CHIEDE**

di poter utilizzare l'area destinata a spettacolo temporaneo \_\_\_\_\_  
individuata dall'Amministrazione nel PCCA nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
per svolgere la seguente manifestazione o spettacolo a carattere temporaneo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

**DICHIARA** (barrare una delle seguenti caselle)

- che la manifestazione rispetterà quanto indicato nel Regolamento di gestione dell'area e nell'articolo 11 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose; a tal fine, il nominativo del tecnico competente che certifica le condizioni per il rispetto dei limiti acustici previsti dal regolamento è: \_\_\_\_\_
- che la manifestazione non rispetterà quanto indicato nel Regolamento di gestione dell'area e nell'articolo 11 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose ma rispetterà i limiti acustici e di orario specificati all'articolo 12, comma 1, dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose. A tal fine allega alla presente la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, del Regolamento per la **richiesta di deroga semplificata** comprendente la documentazione necessaria ai sensi dello stesso articolo 12.
- che la manifestazione non rispetterà quanto indicato nel Regolamento di gestione dell'area e nell'articolo 11 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose e non rispetterà i limiti acustici e di orario specificati all'articolo 12, comma 1, dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose. A tal fine allega alla presente la domanda di cui all'articolo 13, comma 2, del Regolamento per la **richiesta di deroga non semplificata** comprendente la documentazione necessaria ai sensi dello stesso articolo 13.

In fede

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-05

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI  
**COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA FUORI DALLE AREE DI CUI ALL'ART. 11 DEL  
REGOLAMENTO**

(Manifestazioni non in deroga ex articolo 3 o in deroga semplificata ex articolo 12 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.)

\_\_\_\_\_ della manifestazione, associazione, ente o ditta \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

**DICHIARA** (barrare una delle seguenti caselle)

- che la manifestazione nel suo complesso avrà durata inferiore a 3 giorni e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA e ai sensi del DPCM 14/11/97.
- che la manifestazione nel suo complesso avrà durata superiore a 3 giorni e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, il nominativo del tecnico competente che certifica l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge è: \_\_\_\_\_
- che l'attività avrà durata inferiore a 3 giorni e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 12 del Regolamento comunale.

- che l'attività avrà durata superiore a 3 giorni e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 12 del Regolamento comunale; a tal fine allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area della manifestazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente influenzate dalle emissioni sonore.
  2. relazione tecnico-descrittiva relativa a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
  3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo

In fede

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-06

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA FUORI DALLE  
AREE DI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO**

*(Manifestazioni in deroga NON semplificata ex articolo 13 del Regolamento)*

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della manifestazione, associazione, ente, ditta \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

*(via, n. civico, telefono, fax)*

**CHIEDE**

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione  
per la manifestazione a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine, il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica  
ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate dalle emissioni sonore;
- relazione tecnico-descrittiva in relazione a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- una stima dei livelli di rumore massimi previsti in facciata (o all'interno) dei recettori più vicini prodotti dall'attività per cui si richiede la deroga;
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
- limiti in deroga richiesti e loro motivazione per ognuna delle diverse attività previste.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

MODELLO-07

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI  
**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE**  
(ex articolo 15 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te  titolare  altro (specif.)

\_\_\_\_\_ della manifestazione, associazione, ente o ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

**DICHIARA**

che l'attività si svolgerà con le identiche modalità di cui alla relazione \_\_\_\_\_  
redatta dal tecnico competente \_\_\_\_\_ trasmessa  
in data \_\_\_\_\_ in occasione dell'attività svolta nel periodo \_\_\_\_\_  
e che pertanto è da ritenersi valida la documentazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente  
presentata per tale attività.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-08

**COMUNICAZIONE DI MODIFICA O POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ ESISTENTE O DI INSTALLAZIONE DI  
NUOVO MACCHINARIO, IMPIANTO O APPARECCHIO RUMOROSO IN ATTIVITÀ ESISTENTE**

(ex articolo 18, comma 3, del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/società denominata \_\_\_\_\_  
con sede legale a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

**COMUNICA CHE,**

nell'ambito dello svolgimento dell'attività \_\_\_\_\_  
ubicata in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_,

verrà eseguito il seguente intervento di modifica o potenziamento dell'attività (breve descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

verrà installato il seguente impianto, macchinario o apparecchio rumoroso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dopo la modifica/ potenziamento/ installazione, l'attività nel suo complesso continuerà a svolgersi nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, si comunica che il nominativo del tecnico competente che ha l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso del normale esercizio dell'attività è: \_\_\_\_\_

In fede

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

MODELLO-09

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI DI  
ACUSTICA AMBIENTALE PER NUOVA ATTIVITÀ PERMANENTE**

(ex articolo 20, comma 2, del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/società denominata \_\_\_\_\_  
con sede legale a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

**COMUNICA CHE,**

l'attività a carattere permanente<sup>6</sup> denominata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

la/il nuova/o infrastruttura/insediamento da adibire ad attività a carattere permanente  
ubicata in \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

si svolgerà nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, si comunica che il nominativo del tecnico competente che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso del normale esercizio dell'attività è: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In fede

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

\_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Per attività a carattere permanente si intende quanto definito all'articolo 2, comma 1 punto b, del Regolamento Comunale e si intendono comprese anche le attività sportive, ricreative, commerciali, circoli privati, ecc.

MODELLO-10

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, BAR, MENSE, ATTIVITÀ RICREATIVE, AGROTURISTICHE,  
CULTURALI E DI SPETTACOLO, SALE DA GIOCO, PALESTRE  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI  
PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

(ex articolo 19, comma 3, del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
UFFICIO AMBIENTE  
Via \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della ditta/società denominata \_\_\_\_\_

con sede legale a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

**DICHIARA CHE,**

lo svolgimento dell'attività di \_\_\_\_\_

denominata \_\_\_\_\_

ubicata in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

non prevede, di norma, l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

È fatta salva la facoltà del sottoscritto di ricorrere alle procedure di cui al Titolo II, Capo 2, del Regolamento Comunale di disciplina delle attività rumorose nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo da svolgersi nell'ambito dell'attività di cui sopra.

In fede,

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

MODELLO-11

SEGNALAZIONE DI DISTURBO DA ATTIVITA' DISTURBANTE  
(articolo 32 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
telefono (casa) \_\_\_\_\_ orari \_\_\_\_\_ telefono (cell) \_\_\_\_\_ orari \_\_\_\_\_  
email \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

**SEGNALO QUANTO SEGUE**

(Sintetica descrizione della problematica)

Luogo relativo alla problematica

Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Descrizione (se non si conosce l'indirizzo preciso) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nominativo del soggetto disturbante (se noto)

Ditta \_\_\_\_\_

(oppure)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Per accettazione l'Ufficio: \_\_\_\_\_

NOTA 1: il Comune procederà ai sensi dell'articolo 35 alla comunicazione alla ditta dell'avvio del procedimento

NOTA 2: i dati personali saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal D. Lgs. 196/2003 per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

## ALLEGATO 2

CATEGORIE DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 19

*(Allegato B del DPR n. 227/2011)*

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.